

Manifestazioni fieristiche (Legge regionale 11/2002)

PRO LOCO di PUOS D'ALPAGO

REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO A CARATTERE LOCALE

DENOMINATA “ALPAGO BIO NATURAL” (mostra mercato di prodotti biologici e della tradizione bellunese)

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

ARTICOLO 1 - Identificazione amministrativa della manifestazione

1. La manifestazione denominata “Alpago Bio Natural” è organizzata dalla Pro Loco di Puos d'Alpago, in collaborazione con il Comune di Puos d'Alpago, in conformità alla Legge Regionale del Veneto 23 maggio 2002, n. 11 “*Disciplina del settore fieristico*” con qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale citata.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della predetta Legge Regionale, trattasi di manifestazione fieristica che si svolge con la tipologia della mostra-mercato, limitata a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti.
3. La Pro Loco di Puos d'Alpago provvederà ad inoltrare al Comune di Puos d'Alpago la comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23.05.2002, n. 11.

ARTICOLO 2 - Finalità della manifestazione

1. L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale nel cui ambito l'attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione.
2. La Pro Loco di Puos d'Alpago, intende promuovere il rispetto dell'ambiente e della salute attraverso anche la conoscenza di prodotti provenienti da agricoltura biologica e tradizionali della provincia di Belluno.
3. Oltre la mostra mercato è prevista la partecipazione di rappresentanti di associazioni impegnate socialmente nelle problematiche della protezione dell'ambiente e della salute e promotrici di modelli di sviluppo sostenibile e solidale o impegnate a diffondere i valori e la cultura della legalità.
4. Nelle giornate precedenti la manifestazione, o durante la stessa, si potranno tenere convegni o seminari riguardo i precedenti temi e laboratori manuali.
5. Possono partecipare alla manifestazione produttori e/o loro forme associative, biologici e/o tipici della tradizione bellunese e le associazioni le cui finalità sono compatibili, con tutta evidenza, con quelle della manifestazione.

6. Possono essere ammessi alla mostra-mercato produttori di materiale non alimentare, purché con evidente connessione con la manifestazione o che sia insito nel prodotto il criterio di naturalità.

ARTICOLO 3 - Periodo di svolgimento

1. La manifestazione si svolge nella seguente giornata: 13 settembre 2015.
2. L'orario di apertura al pubblico è il seguente: dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
3. Gli espositori possono occupare gli spazi assegnati dalle ore 7,30 alle ore 20,30.

ARTICOLO 4 - Area e strutture della manifestazione

1. La manifestazione si svolgerà nel centro del capoluogo di Puos, nelle vie e piazze che verranno definite in accordo con la Polizia Locale Alpago, al fine di garantire la regolare viabilità.
2. La Pro Loco predisporrà il numero degli spazi espositivi in accordo con la Polizia Locale Alpago, in base alle vie e piazze adibite alla mostra mercato ed al numero di richieste di partecipazione.
3. Verranno tenute distinte in aree diverse le produzioni biologiche da quelle non biologiche.

ARTICOLO 5 - Richieste di partecipazione e criteri di ammissione

1. Alla manifestazione fieristica sono ammessi a partecipare come espositori, enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, o commerciale, o dei servizi, nell'ambito delle finalità della mostra mercato.
2. Le domande di partecipazione vanno presentate in forma scritta almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il modulo di adesione deve essere inviato via e-mail al seguente indirizzo: proloco.puos@libero.it (regolamento e scheda di adesione sono consultabili sul sito www.prolocopuosdalpago.it).
3. La compilazione della scheda di adesione costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario. Sono vietati la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito degli spazi espositivi.
4. In caso di accoglimento della domanda, sarà data al richiedente risposta scritta via e-mail.
5. La concessione degli spazi espositivi è a titolo gratuito.
6. Gli spazi espositivi vengono assegnati in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale Alpago agli espositori che ne abbiano fatto richiesta, seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda che deve essere attinente alle finalità della mostra mercato (articolo 2), nel rispetto del numero dei posti messi a disposizione.
7. Resta esclusiva facoltà dell'organizzazione ammettere o escludere la domanda, solo in caso di esclusione verrà data, su richiesta, risposta con motivazione.
8. L'organizzazione si riserva, nell'interesse della manifestazione, di esaminare domande presentate dopo il termine suindicato e fino al giorno della manifestazione, ma senza garanzia di riscontro e di ammissione.
9. I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell'organizzazione e nell'interesse della mostra mercato fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa.
10. L'eventuale ammissione, non costituisce diritto di accesso ad edizioni successive.

DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ORGANIZZATORE

ARTICOLO 6 - Adempimenti precedenti l'inizio della manifestazione.

1. Gli adempimenti precedenti l'inizio della manifestazione sono i seguenti:
 - chiedere ed ottenere la licenza di cui all'articolo 80 del TULPS, qualora siano installate apposite strutture per il pubblico;
 - presentare nei termini previsti dal servizio comunale competente la documentazione integrativa eventualmente richiesta;
 - approntare le strutture entro il termine concordato con l'ufficio di Polizia Locale Alpago, anche ai fini dell'effettuazione dell'eventuale sopralluogo di verifica;
2. La Pro Loco di Puos d'Alpago ha già stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi con l'agenzia assicurativa Plurima.

DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI ESPOSITORI

ARTICOLO 7 - Disposizioni di carattere generale

1. Sono definite le seguenti disposizioni di carattere generale:
 - a) Accedere all'area espositiva e allestire il proprio stand entro le ore 9.00, pena l'esclusione dalla manifestazione.
 - b) Allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare oltre l'area di posteggio loro assegnata; il reperimento e l'allestimento del banco espositivo è a carico del singolo partecipante e per chi necessita di corrente elettrica deve premunirsi di piccolo generatore di corrente elettrica o richiedendolo per tempo, e fino ad esaurimento della disponibilità, all'organizzazione, procurandosi una prolunga di 50 m e di una spina a norma CEE 2x16 A
 - c) Permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
 - d) Moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra.
 - e) Non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra.
 - f) Effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale.
2. All'atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nel posteggio che gli verrà assegnato, anche se le dimensioni risulteranno diverse da quelle richieste, e ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall'organizzazione in qualsiasi momento, nell'interesse della manifestazione.
3. Altre disposizioni in materia di igiene degli alimenti per espositori del settore alimentare:
 - a) I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchi, quelli non confezionati devono essere protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento;
 - b) I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata e i banchi di esposizione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002;
 - c) E' consentita l'offerta di piccoli porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici;
 - d) L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza.

ARTICOLO 8 – Disposizioni particolari

1. Disposizioni particolari sono le seguenti:

- 1) gli espositori di prodotti provenienti da agricoltura biologica devono rispettare le norme tecniche contenute nel regolamento comunitario REG. CEE 2092/91;
- 2) gli espositori di prodotti della provincia di Belluno devono fornire al pubblico il massimo delle informazioni sulle modalità produttive, l'area di provenienza ed aspetti merceologici;
- 3) gli espositori di prodotti agroalimentari dovranno garantire al consumatore stagionalità e tracciabilità del prodotto, sostenibilità e salubrità del processo produttivo e trasparenza nel prezzo fornendo al pubblico il massimo delle informazioni richieste
- 4) gli espositori garantiranno una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione del prodotto, sia come contributo alla manifestazione

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali

1. Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere adottati dal Comune i provvedimenti dell'allontanamento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salva le eventuali sanzioni amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
2. Gli espositori possono presentare al Comune suggerimenti e reclami sulla gestione della manifestazione.
3. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell'espletamento della propria attività.
4. Il Comune non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, all'ente organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.

Puos d'Alpago, 1 aprile 2015

PRO LOCO DI PUOS D'ALPAGO